

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'8 dicembre 2021 —
Montana Management Inc. / Heerema Zwijsrecht BV, BNP Paribas Securities Services**

(Causa C-754/21)

(2022/C 95/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Montana Management Inc.

Resistenti: Heerema Zwijsrecht BV, BNP Paribas Securities Services

Questioni pregiudiziali

1° Se gli articoli 4, paragrafi 2, 3 e 4, e 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003 ⁽¹⁾, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che:

- i fondi e le risorse economiche congelate, sino alla decisione di trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, restano proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associate al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche;
- o che detti fondi congelati sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq a partire dall'entrata in vigore del regolamento che ha menzionato negli allegati III e IV le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associate al regime dell'ex presidente Saddam Hussein interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

2° Ove si risponda alla prima questione nel senso che i fondi e le risorse economiche sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, se gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che l'esecuzione di un sequestro sugli attivi congelati è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità nazionale competente, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse richiedono l'autorizzazione di tale autorità nazionale solo all'atto dello sblocco dei fondi congelati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU 2003, L 169, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink's Lithuania» UAB / Lietuvos bankas**

(Causa C-772/21)

(2022/C 95/24)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Brink's Lithuania» UAB

Altra parte nel procedimento d'impugnazione: Lietuvos bankas

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che i requisiti minimi cui esso fa riferimento devono essere rispettati da un soggetto che opera con il contante che effettua controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.